

# Allegato A. Raccomandazione riveduta del Consiglio relativa agli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali<sup>1</sup> (adottata l'8 giugno 2023)

## IL CONSIGLIO,

**VISTO** l'articolo 5, lettera b) della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico del 14 dicembre 1960;

**VISTI** gli standard sviluppati dall'OCSE nei settori della mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale, dell'elusione e dell'evasione fiscale, dell'uso dei numeri di identificazione fiscale in un contesto internazionale e dell'esecuzione di verifiche fiscali simultanee;

**VISTI** i significativi progressi compiuti dal Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali (*Global Forum on Transparency and Exchange of Information on Tax Purposes – "GFTEI"*) nel garantire che lo Standard internazionale di trasparenza e scambio di informazioni su richiesta e lo Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali siano pienamente attuati in tutto il mondo;

**CONSIDERANDO** che la cooperazione internazionale è fondamentale nel contrasto alla frode e all'evasione fiscale e nel garantire l'adempimento fiscale, e che un aspetto fondamentale di tale cooperazione è l'effettivo scambio di informazioni su base automatica, soggetto ad adeguate garanzie;

**CONSIDERANDO** che l'attuazione dello Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali ha scongiurato la proliferazione di standard nazionali o regionali divergenti che avrebbero aumentato la complessità e i costi sia per i governi che per le istituzioni finanziarie;

**CONSIDERANDO** che l'attuazione degli standard internazionali da parte di tutte le giurisdizioni rilevanti su base reciproca consente di garantire condizioni di parità, osservando che dette giurisdizioni possono utilizzare accordi multilaterali o bilaterali per dare attuazione a tali standard;

**CONSIDERANDO** la necessità di incoraggiare l'applicazione e l'interpretazione coerente degli standard internazionali nei vari Paesi;

**RICONOSCENDO** la necessità di rivedere lo Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali alla luce dell'esperienza acquisita, dell'evoluzione e della digitalizzazione dei mercati finanziari e dell'affermarsi di nuove prassi di investimento e di pagamento, anche in relazione alle crypto-attività;

**CONSIDERANDO** che i mercati delle crypto-attività sono di natura globale ed è quindi opportuno garantire l'attuazione diffusa e coerente del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di crypto-attività quale standard internazionale da parte di tutte le giurisdizioni che ospitano prestatori di servizi per le crypto-attività;

**CONSIDERANDO** che gli standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali sono composti da: i) lo Standard comune di comunicazione di informazioni, il modello di Accordo tra Autorità Competenti, i relativi Commentari, nonché le guide relative alle soluzioni tecniche comuni; e ii) il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, l'Accordo multilaterale tra Autorità competenti (o gli accordi o le intese bilaterali con l'Autorità competente), i relativi Commentari, nonché le guide relative alle soluzioni tecniche comuni, e che possono essere modificati, se del caso, dal Comitato per gli Affari fiscali;

**Su proposta del Comitato per gli Affari fiscali:**

**I. RACCOMANDA** che i Paesi membri e quelli non Membri che hanno aderito alla presente Raccomandazione (di seguito gli "Aderenti") attuino rapidamente e su base reciproca gli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali.

A tale fine, gli Aderenti dovrebbero:

- a) recepire nell'ordinamento nazionale gli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali, con le eventuali modifiche successive;
- b) seguire i Commentari più recenti nell'applicazione e nell'interpretazione delle disposizioni di diritto interno pertinenti; e
- c) predisporre garanzie adeguate al fine di proteggere la riservatezza delle informazioni scambiate e rispettare il requisito secondo cui le informazioni possono essere utilizzate solo per gli scopi previsti dallo strumento giuridico in virtù del quale vengono scambiate.

**II. INVITA** gli Aderenti e il Segretario generale a divulgare la presente raccomandazione.

**III. INVITA** i Paesi non membri a recepire gli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali.

**IV. INVITA** gli Aderenti a sostenere gli sforzi per lo sviluppo delle capacità e l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo affinché possano essere in grado di partecipare pienamente a questa forma di cooperazione e di coglierne i benefici.

**V. INVITA** il GFTEI a:

- a) continuare a monitorare l'attuazione degli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali; e
- b) individuare le giurisdizioni in cui i prestatori di servizi per le cripto-attività presentano un collegamento pertinente ai fini dell'attuazione diffusa e coerente del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, e definire le giurisdizioni interessate e appropriate per la ricezione di informazioni ai sensi del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività tra gli Aderenti, con l'obiettivo primario di ricevere tali informazioni per l'amministrazione delle imposte e con la dovuta considerazione degli obblighi concernenti la riservatezza e la protezione dei dati.

**VI. INCARICA** il Comitato per gli Affari fiscali di:

- a) rivedere gli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali alla luce dell'esperienza acquisita dagli Aderenti e in consultazione con le parti interessate; e
- b) aggiornare gli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali per garantirne la futura pertinenza.

## Nota

<sup>1</sup> La Raccomandazione dell'OCSE sugli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali [OECD/LEGAL/0407] è stata adottata dal Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014 e rivista l'8 giugno 2023. Il testo ufficiale e aggiornato della Raccomandazione, nonché le relative informazioni, sono consultabili nel compendio degli strumenti giuridici dell'OCSE all'indirizzo: <http://legalinstruments.oecd.org>.



**From:**

## **International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters**

**Crypto-Asset Reporting Framework and 2023 update to the Common Reporting Standard**

**Access the complete publication at:**

<https://doi.org/10.1787/896d79d1-en>

### **Please cite this chapter as:**

OECD (2024), “Raccomandazione riveduta del Consiglio relativa agli Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (adottata l'8 giugno 2023)”, in *International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters: Crypto-Asset Reporting Framework and 2023 update to the Common Reporting Standard*, OECD Publishing, Paris.

DOI: <https://doi.org/10.1787/3e6c867a-it>

This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. Extracts from publications may be subject to additional disclaimers, which are set out in the complete version of the publication, available at the link provided.

The use of this work, whether digital or print, is governed by the Terms and Conditions to be found at <http://www.oecd.org/termsandconditions>.